SENT. N. 23/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai seguenti magistrati

Massimo CHIRIELEISON	Presidente
Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Cristiano BALDI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 1071 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta, nei confronti di:

WALTER LILLAZ (c.f. LLL WTR 47M06 A326P), nato ad Aosta il 06.08.1947 e residente ad Aosta in Via Saint-Martin de Corléans n. 214, in persona dell'Amministratore di sostegno, signora Beatrice LILLAZ, nata ad Aosta il 18.02.1973 e residente a Castiglione Torinese (TO) in Strada Valle Garavaglia n. 44, c.f. LLLBRC 73B58 A326U, nominata con decreto di apertura e nomina di amministratore di sostegno del Tribunale Ordinario di Aosta in data 08.01.2026 ed autorizzata con decreto del Giudice Tutelare n. cronol. (24/2026 del 30/06/2026),rappresentato e difeso, ai fini del presente procedimento dall'avv. Fabrizio Callà, presso il cui studio in Aosta – Piazza Narbonne n. 16 è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti;

LUCIA RAVAGLI CERONI (C.F. RVGLCU64T53A326T), nata ad Aosta il 13.12.1964 e residente in Gignod (AO), frazione Les Fiou n. 16, rappresentata e difesa – giusta procura allegata – dall'Avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Manzi in Roma, Via Alberico II n. 33;

ORNELLA BADERY (c.f.: BDRRLL56T68E379K), residente a Pont Saint Martin (AO), via Perloz n. 39, elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120, presso il prof. avv. Vittorio Barosio, che la rappresenta e la difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Patrick Actis Perinetto e con l'avv. Marco Briccarello per delega in atti;

FORMENTO DOJOT ENRICO MICHELE, nato ad Ivrea (To) il 28 agosto 1959 e residente in Aosta, Via delle Betulle n. 43, codice fiscale FRM NRC 59M28 E379P, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Aosta, via Festaz n. 7, presso lo studio e la persona degli avv.ti Nicole Joris, e Matteo Renzulli, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura in atti;

Uditi, nella pubblica udienza del 28 ottobre 2026, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM) e la difesa dei convenuti, come da verbale.

Ritenuto in fatto

La Procura regionale, con atto di citazione del 10 marzo 2026, agisce nei confronti dei convenuti in epigrafe indicati per sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Autonoma Valle d'Aosta e con la ripartizione analiticamente indicata nell'atto di citazione, del complessivo importo di euro 13.657,06, in relazione ad una fattispecie di danno indiretto. In

particolare, rammenta il requirente, con la sentenza n. 242/2020 del 13-07-2020 della Corte di Appello di Torino, passata in giudicato, la Regione Autonoma Valle d'Aosta veniva condannata a risarcire il danno patito dalla Sig.ra FILIPPONE Carmen per l'importo di euro 19.347,50, derivante dall'illecita reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato tra il 1998 ed il 2011.

Più nel dettaglio, dei 17 contratti di lavoro intercorsi tra la Regione e la signora Filippone, 10 sono provvedimenti dirigenziali di assunzione sottoscritti dalla Dott.ssa RAVAGLI CERONI in qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento personale, organizzazione e sistema informativo – Direzione Sviluppo Organizzativo della Regione Valle d'Aosta, 4 sono provvedimenti dirigenziali di assunzione sottoscritti dal Dott. LILLAZ in qualità di Coordinatore pro tempore del menzionato Dipartimento personale, organizzazione e sistema informativo, 1 è costituito da provvedimento dirigenziale di assunzione firmato dalla Dott. FORMENTO DOJOT in qualità di Coordinatore pro tempore del Dipartimento personale ed 1 è un provvedimento dirigenziale di assunzione firmato dalla Dott.ssa BADERY in qualità di Coordinatore del medesimo Dipartimento.

In diritto, la Procura ha richiamato il giudicato civile in ordine al reiterato abuso dei contratti a tempo determinato stipulati con la lavoratrice, ritenendo quindi definitivamente accertata l'illiceità dell'apposizione del termine ai rapporti di lavoro per l'assenza di esigenze straordinarie che potessero giustificarlo.

Detto in altri termini, la Procura richiama, da un lato, la giurisprudenza di legittimità in tema di abusivo ricorso a contratti a tempo determinato, dall'altro il contenuto concreto delle sentenze rese nel contenzioso tra la lavoratrice e la Regione Valle d'Aosta, dalle quali emerge "*un ricorso reiterato e sistematico*

a contratti a termine per supplire in modo illegittimo all'ordinaria carenza di organico".

La condotta dei convenuti, pertanto, consiste nell'aver disposto plurime assunzioni illecite a tempo determinato del lavoratore, così esponendo la Regione alla successiva richiesta risarcitoria, con responsabilità individuata in capo al dirigente che ha dato causa alla prestazione di attività temporanee di lavoro subordinato in violazione delle disposizioni imperative a tutela del lavoratore, sanzionata dallo stesso articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La condotta antigiuridica, in altri termini, è rappresentata dall'aver utilizzato le forme di flessibilità del lavoro pubblico al di fuori dei soli casi e modi consentiti dalla normativa in materia.

Sotto il profilo soggettivo, secondo il requirente la condotta sarebbe assistita da colpa grave, posta in essere "*contravvenendo a basilari, chiari, principi giuridici consolidati nell'ambito della normativa vigente e della contrattualistica di lavoro, la cui conoscenza deve ritenersi pienamente rientrante nella ordinaria competenza tecnica di un responsabile di settore*".

In ordine alla quantificazione del danno, la Procura valorizza la circostanza che le assunzioni contestate sono state disposte sulla base di delibere della Giunta regionale volte ad individuare, settore per settore, le esigenze di fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale n. 68/89, nel testo vigente *ratione temporis*: viene quindi quantificato nel 25% della somma risarcita (pari ad euro 4.836,87) la quota di compartecipazione al pregiudizio ascrivibile alla Giunta regionale, nella vicenda non imputabile per colpa grave. Il danno contestato ai convenuti ammonta, pertanto, ad euro

13.657,06 (euro 14.510,63 - 4.836,87), ripartiti come segue:

- RAVAGLI CERONI: euro 8.535,65 determinati addebitando 10/diciassettesimi del danno in ragione della firma di n. 10 provvedimenti dirigenziali di assunzione;

- LILLAZ: euro 3.414,27 determinati addebitando 4/diciassettesimi del danno in ragione della firma di n. 4 provvedimenti dirigenziali di assunzione;

- FORMENTO DOJOT: euro 853,57 determinati addebitando 1/diciassettesimo del danno in ragione della firma di n. 1 provvedimento dirigenziale di assunzione;

- BADERY: euro 853,57 determinati addebitando 1/diciassettesimo del danno in ragione della firma di n. 1 provvedimento dirigenziale di assunzione.

***

Con comparsa 10 agosto 2026 si è costituito il convenuto Lillaz Walter (in persona dell'amministratore di sostegno) contestando integralmente la pretesa attorea; in particolare, ha sostenuto che i provvedimenti di assunzione a lui imputati furono adottati in mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta regionale, cui spettavano le scelte organizzative e la programmazione del fabbisogno di personale. Ha evidenziato che le assunzioni trovavano fondamento nella normativa regionale vigente e nelle graduatorie formate a seguito di procedure selettive pubbliche, senza che residuassero margini di discrezionalità in capo al dirigente chiamato ad attuare le determinazioni dell'organo politico. Ha inoltre rilevato di avere sottoscritto soltanto tre provvedimenti in sostituzione temporanea della dirigente competente e di non avere avuto alcuna conoscenza della complessiva successione dei rapporti a termine intercorsi con la lavoratrice. Ha pertanto escluso la configurabilità di

condotte antigiuridiche, del nesso causale e, soprattutto, della colpa grave, richiamando le recenti pronunce della Corte dei conti, sia territoriali sia d'appello, che in vicende analoghe hanno escluso la responsabilità amministrativa dei dirigenti coinvolti. In via subordinata ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, dedotto i vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione grazie alle prestazioni lavorative rese dalla dipendente e chiesto, ove ritenuto responsabile, la riduzione dell'addebito.

***

Con comparsa 7 ottobre 2026 si è costituita la convenuta Lucia Ravagli Ceroni eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dell'azione e sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui verrebbe interpretato nel senso di concentrare la responsabilità esclusivamente sulla dirigenza nonostante il ruolo determinante esercitato dagli organi politici nelle scelte organizzative. Nel merito ha sostenuto che le assunzioni contestate si collocavano in un quadro normativo complesso e stratificato, caratterizzato dall'intreccio tra disciplina statale, normativa regionale e principi europei ancora in via di consolidamento. Ha evidenziato che le assunzioni a termine costituivano mera attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, la quale individuava gli interventi, i progetti da realizzare, il numero di unità necessarie e le relative risorse finanziarie, mentre la struttura dirigenziale era chiamata unicamente a dare esecuzione alle determinazioni già adottate. La convenuta ha inoltre contestato la rilevanza dei pareri di legittimità resi sulle deliberazioni giuntali, qualificandoli come atti tecnico-formali privi di contenuto discrezionale. Ha escluso la sussistenza della colpa grave, richiamando le numerose pronunce

assolutorie rese dalla giurisprudenza contabile in fattispecie sovrapponibili e sottolineando la non univocità del quadro normativo e interpretativo dell'epoca. Ha infine negato il nesso causale tra le proprie condotte e il danno lamentato, evidenziando che la condanna della Regione è maturata all'esito di un lungo contenzioso e di un'evoluzione giurisprudenziale successiva ai fatti contestati. In via subordinata ha dedotto i vantaggi conseguiti dall'amministrazione, il concorso causale dell'ente regionale nella produzione del pregiudizio e l'esigenza di una significativa riduzione dell'addebito.

***

Con comparsa di costituzione 8 ottobre 2026 si è costituita la convenuta Ornella Badery, chiedendo, in via preliminare, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della Lloyd's Insurance Company S.A., ai sensi dell'art. 1 comma 4-bis della legge 20/1994, per sentirla condannare a garantire, tenere indenne e/o a manlevare e/o a rimborsare la dott.ssa Badery di tutte le somme che questa dovesse essere condannata a pagare a titolo di danno erariale in virtù dei fatti per cui è causa.

Nel merito, ha ricordato di avere sottoscritto un solo provvedimento di assunzione della lavoratrice Carlin, in sostituzione del direttore competente temporaneamente assente e in mera esecuzione della deliberazione della Giunta regionale che aveva disposto il ricorso a personale straordinario. Ha sostenuto che le scelte relative al fabbisogno di personale e all'utilizzo dei contratti a termine appartenevano all'organo politico, mentre ai dirigenti spettava la sola attuazione delle determinazioni già assunte. Ha escluso la sussistenza della colpa grave, richiamando la complessità del quadro normativo e giurisprudenziale dell'epoca, la conformità dell'operato alle disposizioni

regionali vigenti e le recenti pronunce della giurisprudenza contabile che, in fattispecie analoghe, hanno escluso la responsabilità dei dirigenti regionali. Ha inoltre negato il nesso causale tra la propria condotta e il danno lamentato, rilevando come la decisione di procedere alle assunzioni fosse riconducibile alla Giunta regionale e come l'unico contratto da lei sottoscritto rispettasse i limiti temporali allora previsti. In via subordinata, ha contestato i criteri di riparto del danno adottati dalla Procura, chiedendo una diversa distribuzione delle responsabilità tra tutti i soggetti coinvolti e, comunque, la massima riduzione dell'addebito.

***

Con comparsa 8 ottobre 2026 si è costituito il convenuto Enrico Michele Formento Dojot sostenendo che il provvedimento di assunzione a lui imputato costituiva un atto meramente esecutivo della deliberazione della Giunta regionale, che aveva già individuato i progetti, il numero delle assunzioni, la durata dei rapporti e le relative ragioni organizzative. Ha evidenziato di avere operato quale sostituto temporaneo del dirigente competente e di non aver avuto alcun potere discrezionale rispetto alle determinazioni assunte dall'organo politico, escludendo pertanto la sussistenza del nesso causale tra la propria condotta ed il danno contestato. Ha inoltre negato la configurabilità della colpa grave, richiamando l'incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale vigente all'epoca dei fatti, il successivo consolidamento dell'elaborazione sul cosiddetto danno comunitario e le numerose pronunce della Corte dei conti che, in vicende analoghe, hanno escluso la responsabilità amministrativa dei dirigenti coinvolti. Ha altresì sottolineato che la lavoratrice era stata assunta attingendo a graduatorie pubbliche formate all'esito di procedure selettive e che

analoghe contestazioni nei suoi confronti erano già state archiviate dalla stessa Procura regionale per difetto dell'elemento soggettivo. In via subordinata ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale e, in ulteriore subordine, ha chiesto la riduzione dell'addebito tenendo conto dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione e del concorso causale della Regione nella produzione del pregiudizio.

La difesa ha segnalato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4bis, legge n. 20/1994, l'esistenza di una polizza assicurativa con la compagnia assicurativa Lloyd's Insurance Company s.a.

***

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Le difese dei convenuti hanno richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e insistito per il rigetto della domanda.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Considerato in diritto

1. La domanda non può essere accolta.

2. Preliminarmente, questo Collegio ritiene di definire il giudizio sulla base del criterio della cd. ragione più liquida. Come noto, tale principio trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione, interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio. Pertanto "*deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari*" (così v. Cass. Sez. Unite 08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014,

n. 26242). Da ultimo, la Suprema Corte ha significativamente affermato: "*È ben vero, al riguardo, che la disciplina processuale prevede uno specifico ordine delle questioni: tale ricavandosi, in via di approssimazione, dagli artt. 132, 276, 277 e 279 cod. proc. civ., nonché 118 e 119 disp. att. cod. proc. civ., in base ai quali occorrerebbe affrontare dapprima le questioni pregiudiziali, nel cui ambito andrebbe accordata la precedenza a quelle relative alla giurisdizione ed alla competenza, seguite dalle pregiudiziali di rito, quindi le preliminari di merito ed infine il merito in senso stretto, a sua volta evidentemente secondo l'ordine logico delle singole questioni. Eppure, va privilegiata la disamina della ragione di decisione più pronta per essere decisa, indipendentemente dal fatto che essa riguardi una questione di rito o di merito, in perseguimento della finalità di economia processuale: essendo evidente come un tale modus procedendi consenta di risparmiare un'attività istruttoria e quella conseguente motivazionale del tutto inutili ai fini della definizione della domanda. In altri termini, ben può decidersi prima (da un punto di vista temporale) una questione (logicamente) più a valle, se tale decisione è più agevole e se risolve nello stesso senso la materia del contendere: in base ad un criterio evidentemente relativo, ispirato al richiamato principio di economia, da cui discendono rapporti di priorità mutevoli e informati al caso concreto; criterio, pertanto, che resta svincolato da canoni strutturali e che sfugge ad un ordine prestabilito, disegnando relazioni di priorità in base al caso concreto e allo stato degli atti*" (così, Cass. SU n. 24969/2017).

3. Sulla base di tali premesse, questa Corte ritiene di confermare l'orientamento maturato su fattispecie del tutto analoghe, in parte a carico dei

medesimi convenuti, già precedentemente portate all'attenzione della Sezione e decise con pronunce non impugnate dalla Procura regionale.

3.1 In particolare, e rinviando per un esame più compiuto alla lettura integrale delle sentenze nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2024 di questa stessa Sezione, si ritiene che nella fattispecie in esame non sia configurabile un rimprovero soggettivo a titolo di colpa grave.

Va infatti ricordato che, per giurisprudenza consolidata, l'illegittimità di un atto costituisce solo un indizio della responsabilità erariale (*ex multis*, Corte conti, Sez. II App., nn. 26/2023, 21/2022, 328/2022, 245/2020, 26/2020, 2014/2019; Sez. III App. nn. 473/2023, 447/2023, 144/2020, 347/2018, App. Sicilia nn. 38/2018 e 10/2018), richiedendo quest'ultima che "*l'intero processo gestorio, composto dall'attività procedimentale e dal suo naturale prodotto provvedimentale, integri una condotta almeno gravemente colposa, causalmente riconducibile ad un nocumento economico per l'Amministrazione, divenendo, perciò, sussumibile nella pertinente fattispecie con la quale il giudice contabile è istituzionalmente chiamato a confrontarsi*" (sent. n. 1 cit.).

3.2 Riportate tali coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, questa Corte ritiene di escludere la colpa grave sulla base delle medesime circostanze già evidenziate nei richiamati precedenti. In particolare, si deve ricordare "*la non linearità della disciplina, vigente all'epoca dei fatti, riguardante i contratti a tempo definito*", caratterizzata da un "*complicato intreccio tra la regolamentazione operata dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001 (che, a quel tempo, a sua volta rimandava al d.lgs. 368/2001), le specifiche norme regionali dirette a disciplinare la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione di cui all'art. 7 della l.r. 69/1989*

(poi sostituita dall'art. 42 della l.r. 22/2010) e il progressivo consolidamento, nella disciplina eurounitaria, di principi innovativi in materia" (sent. n. 1 cit.). Una simile sovrapposizione disciplinare rendeva chiaramente non agevole l'individuazione del perimetro di legittimità in cui contemperare plurime esigenze, tra cui l'assicurazione dell'ordinaria attività amministrativa, le direttive politiche della Giunta regionale, le aspettative dei lavoratori inseriti nelle graduatorie di concorso e le conseguenze derivanti dalla disciplina giuslavoristica.

3.2.1 Proprio il riferimento all'esistenza di selezioni pubbliche costituisce ulteriore argomento diretto a mitigare il giudizio di addebitabilità soggettiva: come già ritenuto dalla Sezione, "*una simile modulazione dei rapporti contrattuali, incentrata sulla sequenza "selezione pubblica - graduatoria di merito - contratto temporaneo" con il soggetto utilmente collocato in graduatoria, poteva ragionevolmente ingenerare la convinzione che l'avvenuto espletamento di una nuova selezione pubblica sterilizzasse gli effetti limitativi associabili alle vicende contrattuali riferibili alla precedente selezione*" (sent. n. 1 cit.).

3.2.3 Ulteriore elemento a sostegno dell'assenza di colpa grave deriva dal parere del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. n. 0037562 del 19.09.2012), reso in occasione di un interpello sullo specifico quesito "*se la circostanza che trattasi di selezioni e graduatorie diverse, sia pur per il reclutamento nel medesimo profilo professionale, influisca sull'applicazione della normativa in argomento*". Invero, il Dipartimento precisava che "*il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un*

rapporto di lavoro a termine con l'amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal d.lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione di contratti. Conseguentemente, l'amministrazione può stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con il soggetto utilmente collocato nella graduatoria del concorso anche laddove l'interessato abbia già avuto contratti a termine con la stessa amministrazione, ancorché di durata corrispondente ai 36 mesi, e pure nel caso in cui tra i successivi contratti non sia ancora trascorso l'intervallo temporale previsto dalla disciplina normativa".

Ora, se è vero che tale parere è stato adottato successivamente alla stipula dei contratti fonti del danno erariale azionato dalla Procura regionale, cionondimeno esso conferma inequivocabilmente l'esistenza di un quadro normativo e giurisprudenziale non lineare, tale quindi da sollevare ragionevoli dubbi sulla configurabilità di un addebito a titolo di colpa grave a carico dei convenuti.

3.2.4 Da ultimo, occorre valorizzare la circostanza che l'esistenza di un danno risarcibile in capo alla Regione, così come azionato dall'attore pubblico, è emerso solo al termine di un lungo e complicato iter giurisprudenziale, dipanatosi solo dopo l'intervento della Suprema Corte, con soluzioni interpretative la cui conoscibilità poteva non essere esigibile, ex ante, in capo ai convenuti.

4. Quanto esposto trova ulteriore conferma nelle pronunce della Prima Sezione Giurisdizionale d'Appello che, ribaltando il precedente orientamento di questa Sezione (espresso nelle sentenze da n. 862 a n. 866 del 2022), hanno

escluso, in vicende del tutto analoghe ed ancora una volta involgenti in parte i medesimi convenuti, la configurabilità della colpa grave sulla base delle medesime argomentazioni sopra riportate, ritenendo in alcun modo non "*ravvisabile la palese o grossolana violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto*" (Corte conti, Prima Sez. d'Appello, sentenze nn. 244, 245, 246, 247 e 268 del 2024).

4.1 D'altra parte, come sopra ricordato, la stessa Procura regionale ha ritenuto di non impugnare le sentenze di questa Sezione n. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2024, evidentemente alla luce delle menzionate pronunce di appello: il mutamento di orientamento dell'attore pubblico (sotto il profilo della riproposizione dei medesimi contenziosi) viene oggi giustificato sostenendo la peculiarità della fattispecie in esame, nella quale "*si è di fronte alla reiterazione di ben 17 assunzioni, alcune delle quali disposte addirittura mentre il precedente contratto era ancora in corso e senza soluzione di continuità, violando anche il termine di nove mesi previsto dalla più volte richiamata legge regionale*". Secondo la Procura, tale circostanza renderebbe la odierna contestazione del tutto differente da quelle anzi riportate.

4.2 La tesi non appare convincente.

Il numero delle assunzioni illegittime, infatti, non incide in alcun modo sulle considerazioni inerenti alla configurabilità dell'elemento soggettivo: la Procura, pertanto, non ha introdotto alcun elemento idoneo ad un ulteriore mutamento del consolidato orientamento della giurisprudenza di merito

ampiamente richiamata. Se il convenuto stipula un contratto di assunzione illegittimo, nell'erronea convinzione (ovviamente con giudizio ex post) della sua legittimità, il quadro psicologico dello stesso non verrà a mutare con la stipula di identici ulteriori contratti.

5. Alla luce di quanto esposto, la domanda va respinta per difetto dell'elemento soggettivo.

6. Stante l'assoluzione nel merito e visto l'articolo 31, comma 2, c.g.c., le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo.

6.1 La liquidazione di tali spese discende, peraltro, dalla scelta processuale della Procura regionale di introdurre distinti giudizi mediante separati atti di citazione, atteso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "*In tema di onorari di avvocato, l'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto*" (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31030).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Respinge la domanda.

Liquida le spese di lite in favore del convenuto Lucia Ravagli Ceroni in complessivi euro 1.800,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Liquida le spese di lite in favore del convenuto Walter Lillaz in complessivi euro 1.000,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre

I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Liquida le spese di lite in favore del convenuto Formento Dojot Enrico Michele in complessivi euro 1.000,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Liquida le spese di lite in favore del convenuto Badery Ornella in complessivi euro 1.000,00 per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice estensore	Il Presidente
Cristiano BALDI	Massimo CHIRIELEISON
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 9 novembre 2026

Il Funzionario della Segreteria

Ingrid Mazzarino

F.to digitalmente